

Sentenza n. 4017 del 15 dicembre 2020
della Commissione Tributaria Regionale Roma Sez. XVI

- sull'appello n. 6479/2019 depositato il 06/12/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 5028/2019 Sez:6 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:

A.M.A. SPA R.

proposto dall'appellante:

difeso da:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5028/06/19 del 14.01.2019, depositata in segreteria il 08.04.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso, proposto dal contribuente, avverso gli avviso di accertamento nn del 07.11.2016 e notificati in data 23.12.2016, con i quali l'A. SPA, in relazione alle omesse dichiarazioni della tariffa rifiuti (TA.RI.) per gli anni d'imposta dal 2011 al 2016, chiedeva il pagamento della somma di Euro. 8.991,88, importo comprensivo di sanzioni, interessi e diritti di notifica.

Avverso la sentenza il contribuente ha interposto appello, eccependo la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza ex art. 112 c.p.c.. corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento dell'illegittimità degli avvisi di accertamento, con la condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio.

L A. SPA si costituisce in giudizio depositando memoria di costituzione nella quale "formulata ogni più ampia riserva di ulteriori argomentazioni, deduzioni e produzioni... chiede che il ricorso venga respinto perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese ed onorari".

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' appello non è fondato e deve essere respinto.

La Commissione esaminata la documentazione in atti, rileva preliminarmente che è del tutto irrilevante ai fini della debenza del tributo la circostanza della mancata utilizzazione dell'immobile, in fatti il presupposto della tariffa rifiuti non è l'occupazione materiale dello stesso, bensì la mera disponibilità.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 7152/2019 ha statuito che "In tema di TARSU, l'art. 63 del D.Lgs. n. 507 del 1993, nell'individuare quali soggetti passivi del tributo sono coloro che "occupano" o detengono" l'immobile idoneo a produrre rifiuti, contempla nella categoria dei detentori non solo coloro che detengono il bene ai sensi dell'art. 1140, comma 2 c.c., ed il conduttore dell'immobile,

assoggettando alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand'anche di fatto non lo occupi".

La Suprema Corte ha, sancito che anche i garage sono soggetti alla tassazione (cfr Cass. N. 33/2015), come pure gli appartamenti inutilizzati e nei quali, quindi, non vi sia stato consumo di energia elettrica (Cass. n. 18022/2013), o privi di abitabilità (Cass. n. 1850/2010), in quanto devono essere esclusi solo gli immobili non utilizzabili oggettivamente, inagibili, inabitabili, diroccati, non avendo alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli (cfr. Cass. n. 19720/2010), né il fatto che la parte parte si avvalga effettivamente del servizio pubblico (Cass. n. 9920/2003).

In conclusione il Collegio, ritiene che è sufficiente che il servizio di smaltimento rifiuti sia istituito per imporre ai contribuenti il pagamento della tassa, è di tutta evidenza che il pagamento del tributo e dovuto per la detenzione di locali ed aree e non per il fatto che venga utilizzato il servizio fornito dall'Ente.

La sentenza appellata, condivisa da questo Collegio, è motivata e nella stessa figurano i riferimenti specifici alle contestazioni che il contribuente aveva sollevato in sede di ricorso.

P.Q.M.

01. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;

02. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro. 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma il 1 dicembre 2020.